COMUNE DI VIGHIZZOLO D'ESTE

PROVINCIA DI PADOVA
Via Nuova, 87 - 35040 Vighizzolo d'Este (PD)

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

DOMICILIARE E SERVIZIO DI TRASPORTI

SOCIO-SANITARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13.12.2021

Art 1) FINALITA' DEL SERVIZIO

Nell'ambito dei servizi per la domiciliarità il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) si pone come indirizzo politico e impegno ad investire, potenziare e qualificare gli interventi finalizzati a valorizzare la domiciliarità quale dimensione privilegiata per la "cura" di bisogni e problematiche sociali a favore dei soggetti deboli.

Il servizio è inteso quale intervento sociale unitario, globale ed integrato con gli altri servizi comunali e con i servizi dell'A.ULSS, con i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei servizi sociali territoriali.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare comprende servizi di carattere socio-assistenziale finalizzati alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle abilità che consentono alla persona di rimanere il più a lungo possibile nel proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare considera la famiglia, la rete parentale allargata, il vicinato, le organizzazioni di volontariato e gli altri servizi operanti nel territorio come risorse che concorrono alla realizzazione dell'obiettivo di mantenere nel proprio ambiente di vita la persona che si trova in condizioni di bisogno.

Art 2) DESTINATARI

Il servizio è rivolto a tutte le persone di qualsiasi età o nuclei familiari residenti nel territorio comunale che presentano una situazione problematica, più o meno temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze della vita, sia dal punto di vista relazionale che domestico, igienico - sanitario e/o altro, con particolare attenzione ai minori in situazione di disagio.

Il servizio è esteso anche a persone/nuclei familiari domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio comunale qualora si verifichi un'indifferibile necessità socio-assistenziale.

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini in situazioni di limitata autonomia, soli o con nuclei familiari in difficoltà a sostenere il carico assistenziale.

Art 3) CARATTERISTICHE DEL S.A.D.

Il servizio di assistenza domiciliare si basa sulla "domiciliarità" quale dimensione strategica nella politica per la non autosufficienza e quale dimensione metodologica di aiuto alla persona.

In tal senso il servizio si caratterizza come un insieme di interventi concreti di aiuto e di stimolo per uscire dalla "situazione problema" ed atti a favorire e mantenere l'autonomia della persona e/o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita.

Il servizio viene attuato, anche se non esclusivamente, presso il domicilio della persona.

Il servizio è complementare e non sostitutivo della solidarietà familiare, ne rinforza invece il significato, sostenendo le capacità e le autonomie esistenti anche con interventi di supporto volti a realizzare iniziative e progetti auto definiti.

Art 4) OBIETTIVI

1. Il servizio persegue la finalità di tutelare la dignità della persona, favorire la ripresa ed il mantenimento dell'autonomia della stessa o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, prevedendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.
1. Il servizio ha l'obiettivo di:
   - Assicurare ai beneficiari, attraverso l'adozione di strumenti adeguati di valutazione del bisogno, interventi che consentano di mantenere la routine di vita quotidiana, di conservare relazioni affettive, familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma;
   - Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale;
   - Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
   - Favorire la socializzazione dei soggetti, ampliandone i rapporti interpersonali;
   - Alleggerire l'isolamento e sostenere psicologicamente i membri della famiglia favorendo l'inserimento nella vita del quartiere e stimolando la partecipazione della famiglia nella ricerca delle possibili soluzioni ai problemi di interesse comune;
   - Ritardare il più possibile l'accesso a servizi ospedalieri e di ricovero, anche prevenendo l'aggravarsi di situazioni fisiche e/o psichiche già compromesse;
   - Evitare l'inappropriato inserimento in strutture protette;
   - Promuovere e favorire l'attivazione di forme di solidarietà familiari ed extra familiari.

Art 5) PRESTAZIONI

Le prestazioni del S.A.D. devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà. Esse devono essere erogate per il tempo, secondo le modalità e nella misura in cui l'assistito e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni assistenziali.

Nel rispetto dei diritti e doveri delle persone l'erogazione delle prestazioni avviene con le seguenti modalità:

1. La persona viene informata, corresponsabilizzata sul progetto d'intervento che la riguarda e ove possibile verifica l'attuazione del progetto stesso; ad essa viene garantita l'opportunità di comunicare con il referente comunale del progetto anche in modo informale.
2. La persona interessata, o chi ne ha titolo, ha la facoltà di richiedere la revisione del progetto assistenziale presentando richiesta motivata all'Assistente Sociale. Inoltre hanno la facoltà di segnalare eventuali inadempienze ed irregolarità nella realizzazione del progetto d'intervento.
3. L'erogazione del servizio prevede l'elaborazione condivisa del progetto di intervento nel quale vengono indicati gli obiettivi dell'intervento, le modalità di attuazione e l'eventuale contribuzione al costo del servizio. Nel progetto di intervento devono essere definiti i tempi di erogazione delle prestazioni nell'intento di evitare forme di dipendenza e di favorire l'autonomia e la responsabilizzazione personale e familiare.
4. La persona viene informata del trattamento dei dati sensibili, ai sensi della D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE GDPR 679/2016.
5. La persona mantiene un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori addetti al

servizio e della loro professionalità.

6. La persona attesta il servizio ricevuto sottoscrivendo la specifica documentazione di riscontro e contribuisce economicamente all'utilizzo del servizio secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Le prestazioni del S.A.D. possono essere relative a:

a) l'*igiene* e la *cura della persona*: l'aiuto nel lavarsi e vestirsi ed in genere per l'igiene e la cura della persona con esclusione di prestazione ed interventi di carattere tipicamente infermieristico;
b) *l'aiuto domestico*:
- governo e pulizia della casa;
- preparazione di bevande e pasti caldi a domicilio;
- lavaggio e stiratura della biancheria;

c) *prelievo* e *consegna a domicilio di pasti pronti* forniti da ristoranti, mense o centri di cottura, attivati con appositi accordi/convenzioni comunali;
d) l'*accompagnamento* presso ambulatori di medicina generale, presidi socio-sanitari o servizi, uffici scolastici, comunali, postali ed in genere uffici pubblici per pratiche urgenti e/o indispensabili, nel caso di limitata autonomia della persona;
e) l'*accompagnamento* presso negozi o l'acquisto diretto da parte degli operatori di generi alimentari o prodotti di prima necessità (compreso l'abbigliamento) nel caso di limitata autonomia della persona;
f) *supporto* e *supervisione* al care giver, compresa l'assistente familiare (badante);
g) l'*educazione socio sanitaria:* informazioni di base sull'igiene personale e sul governo della casa, sulla corretta alimentazione;
h) attività di *segretariato sociale* in stretto collegamento con gli uffici pubblici e privati per la specificità delle situazioni;
i) l'*assistenza* diretta alla persona, prestazioni tutelari e di collaborazione con le figure infermieristiche (DGR 2227/02, allegato 5);
j) la *socializzazione*: interventi finalizzati a promuovere la qualità della vita e soprattutto tendenti a favorire il contatto e la partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreative e culturali.

Art 6) COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il beneficiario può concorrere al costo del servizio in base alla personale capacità economica e del nucleo familiare di appartenenza secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e locale vigente, pertanto alla compartecipazione si applica la nuova Attestazione ISEE così come prevista dal DPCM 159/2013.

Il costo del servizio e le relative fasce ISEE per determinare la compartecipazione al servizio da parte dell'utente sono definite dalla Giunta Comunale, la quale può determinare diversi costi in base alle varie prestazioni SAD suddette (es. igiene e cura della persona, accompagnamenti socio-sanitari, pasti a domicilio,…).

Tale modalità di compartecipazione permette alle persone di usufruire di un servizio qualificato e professionale a costi accessibili e proporzionati alla propria capacità economica.

Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

Art 7) MODALITA' DI ACCESSO AL S.A.D.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere attivato su segnalazione e richiesta scritta, su modulo predisposto dal Servizio Sociale comunale, dall'interessato, da familiari, parenti e/o conoscenti dello stesso, da medici di base o ospedalieri, da altri servizi territoriali, da personale appartenenti a gruppi o organizzazioni di volontariato.

Alla domanda, dovrà essere allegata apposita attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare di appartenenza della persona beneficiaria del servizio.

All'istanza potrà altresì essere allegata ogni documentazione/certificazione medico-sanitaria utile per l'attivazione del servizio.

Particolari situazioni di soggetti o nuclei che presentino la necessità di una tempestiva attivazione del servizio, anche se mancanti dell'istruttoria di cui sopra, potranno essere presi in carico finchè dura lo stato di emergenza ed in attesa di regolarizzare l'istruttoria stessa.

Art. 8) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande pervenute vengono valutate in relazione alla situazione personale, economica e sociale, dei richiedenti, al fine di determinarne lo stato di bisogno.

La valutazione può essere effettuata dall'Assistente Sociale comunale (valutazione monoprofessionale) o, per i casi più complessi, in sede di UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale), coinvolgendo i professionisti che possono essere concretamente chiamati a prestare la loro opera nel processo di presa in carico (medico, assistente sociale, infermiere, geriatra, ed anche –quando necessario- terapista della riabilitazione, operatore socio-sanitario, altri specialisti).

Ogni qualvolta che la persona si trovi in stato di bisogno socio-sanitario, anche in caso di valutazione originata da una richiesta di assistenza residenziale, in UVMD si verifica la possibilità di offrire un supporto assistenziale domiciliare alternativo alla residenzialità, o anche solo in grado di procrastinare questa scelta.

La valutazione UVMD può essere effettuata quando richiesto dal responsabile di uno dei servizi che compongono la rete locale ed è indispensabile quando il progetto assistenziale predisposto comprenda il servizio di assistenza domiciliare integrata, con interventi sanitari di tipo riabilitativo e/o medico specialistico.

Art. 9) CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA LISTA PER L'ACCESSO AL S.A.D.

Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità del servizio, viene redatta una lista d'attesa.
I criteri secondo i quali viene elaborata la lista sono quelli esplicitati dall'art. 2 c. 3 della L. 328/00.
Il richiedente è tenuto a segnalare le eventuali modificazioni di stati e situazioni che possono incidere sul punteggio e conseguentemente sulla posizione in graduatoria.
La lista d'attesa è consultabile nei modi e nelle forme consentite dalla normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, nel rispetto di

quanto stabilito dalla normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE GDPR 679/2016).

Art. 10) EQUIPE DEL SERVIZIO DOMICILIARE

Il personale che compone l'equipe minima di base del servizio domiciliare, che fa riferimento all'Ente Locale, ha la qualifica professionale di:

- Assistente Sociale;

- Operatore Socio-Sanitario.

Gli standard di riferimento per le figure sopra indicate sono quelli previsti dalla L.R. 22/89 e ss modificazioni che l'Ente Locale si impegna a rispettare.

Tutti gli operatori dell'equipe contribuiscono alla gestione del servizio ed alle attività di programmazione:

- Contribuiscono all'individuazione dei bisogni delle persone nel contesto sociale e comunitario di appartenenza e alla definizione dei progetti d'intervento individualizzati;
- Partecipano alla programmazione delle attività del servizio;
- Partecipano alla verifica del lavoro svolto e ridefiniscono l'offerta del servizio rispetto ai "bisogni";
- Utilizzano gli strumenti per documentare il servizio svolto e per fornire dati al sistema informativo;
- Partecipano a riunioni con altri operatori, fornendo il proprio contributo professionale.

La modalità di realizzazione dei punti sopra indicati si concretizza attraverso periodici incontri di coordinamento.

Agli incontri di equipe possono essere invitati altri operatori interni del servizio od esterni che possono contribuire alla definizione del progetto della persona, alla sua verifica ed all'eventuale riprogrammazione.

Art. 11) COMPITI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

L'Assistente Sociale svolge i compiti di cui all'Art. 1 della L. 84 del 23/03/1993 e, nello specifico del presente regolamento ha il compito di:

1. predisporre l'istruttoria;
1. formulare la graduatoria per l'accesso al servizio;
2. controllare la regolarità delle prestazioni;
3. mantenere i necessari rapporti con altri servizi/operatori coinvolti nel progetto di intervento, in particolare utilizzando lo strumento dell'Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale (UVMD);
4. mantenere i rapporti con la rete parentale e del privato sociale;
5. coordinare ed organizzare il servizio;
6. qualora il servizio sia totalmente o parzialmente affidato a terzi, l'Amministrazione Comunale può prevedere che la Ditta affidataria del servizio individui al suo interno un referente con compiti di coordinamento degli Operatori Socio-Sanitari per gli aspetti gestionali e organizzativi;
7. svolgere attività di ricerca e di documentazione utili al buon funzionamento del servizio.

Art 12) COMPITI DELL' OPERATORE SOCIO-SANITARIO

L'Operatore Socio Sanitario svolge i seguenti compiti:

1. Sostegno assistenziale ed educativo alle persone e/o al nucleo familiare;
1. Effettuare prestazioni di assistenza diretta alla persona, anche in collaborazione con le figure infermieristiche;
2. Aiutare la persona nelle attività quotidiane, favorendone l'autosufficienza e l'autonomia fornendo:

- assistenza nella cura di se stessa (pulizia personale, vestizione, ecc..);
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella deambulazione, nel corretto movimento di arti invalidati e nella giusta posizione degli arti in condizioni di riposo;
- aiuto nel corretto uso di presidi, ausili e attrezzature;
- aiuto nel riordino del letto, della stanza e dell'alloggio;
- cura del cambio e lavaggio della biancheria a domicilio;
- aiuto nella preparazione dei pasti o, eventualmente, nella fornitura di pasti pronti consegnati a domicilio;
- accompagnamento presso strutture/enti pubblici e/o privati per disbrigo di pratiche o altre necessità, quando la persona non sia in grado di recarvisi da sola e non vi siano altre risorse;
- accompagnamento della persona presso negozi o acquisto diretto da parte dell'Operatore Socio-Sanitario di generi alimentari o prodotti di prima necessità (compreso l'abbigliamento) nel caso di limitata autonomia della persona;
- stimolo e sostegno della persona sul piano del rapporto umano e amicale;
- coinvolgimento e coordinamento delle risorse del "mondo vitale" a livello domiciliare;
- collaborazione con il personale sanitario relativamente alle condizioni di salute dell'utente.

3. Collaborare nelle prestazioni di segretariato sociale e di educazione alla salute:

- fornire informazioni ai beneficiari ed alle famiglie sui loro diritti, sui servizi a disposizione nel territorio, sulle pratiche necessarie per accedervi, altro;
- fornire informazioni ai beneficiari ed alle loro famiglie su aspetti di educazione sanitaria;
- svolgere piccole commissioni.

4. Attuare interventi volti a favorire la vita di relazione della persona in un'ottica di servizio sociale di rete:

- coinvolgere parenti, vicini, volontari;
- rapportarsi con le strutture ricreative, culturali del territorio;
- stimolare alla partecipazione degli interventi di socializzazione e/o di recupero che impegnano il soggetto.

5. Concorrere alla formulazione dei progetti individuali per ogni singola persona.
6. Attuare l'osservazione dei soggetti all'interno del loro contesto di vita.
7. Partecipazione agli incontri d'equipe.

Art 13) CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL S.A.D.

Il S.A.D. può essere temporaneamente sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- partecipazione ai Soggiorni Climatici per la Terza Età;
- soggiorni presso parenti;
- mancata partecipazione personale o familiare al costo del servizio, se previsto;
- richiesta motivata della persona o del care giver (es. malattia).

Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

Il Servizio Sociale potrà modificare l'erogazione del Servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

Il S.A.D. può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente o dei suoi familiari di riferimento;
- ricovero definitivo in istituto;
- decesso;
- decisione dei Servizi Sociali a seguito di fatti gravi che andranno motivati all'utente e/o ai suoi familiari di riferimento.

Art. 14) DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, ed entra in vigore il 15° giorno successivamente alla pubblicazione.

Art. 15) COMPITI DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale definisce i parametri per la compartecipazione al costo del servizio, di cui al precedente Art.6.

Art. 16) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le domande di accesso al servizio di assistenza domiciliare che perverranno dopo l'adozione del provvedimento di Giunta Comunale di cui al precedente art. 16) verranno da subito istruite con i criteri individuati nel presente regolamento.
Entro 30 giorni dalla data di adozione della Delibera di Giunta Comunale, di cui al precedente art. 16), l'Assistente Sociale istruisce le pratiche degli utenti in carico al servizio domiciliare secondo quanto previsto dal presente regolamento.